



OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di attrezzature per le Biblioteche Comunali Fiorentine.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento di una fornitura di attrezzature multimediali per le Biblioteche Comunali Fiorentine.

Il codice CPV del presente appalto è: 30200000-1 Apparecchiature informatiche e forniture.

ART. 2 DESCRIZIONE E MODALITÀ DELLA FORNITURA

La fornitura ha ad oggetto attrezzature multimediali per le Biblioteche Comunali Fiorentine, come dettagliate nella richiesta di preventivo.

Le attrezzature consegnate devono essere integre, prive di segni e rigature dovute a carenza d'imballaggio e/o anomalie di trasporto.

Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio, nonché di tutta la ferramenta ed accessori necessari, in modo da assicurare che gli arredi siano stabili, collaudabili e pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste.

L'installazione dei vari elementi dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità del fornitore.

La rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.), s'intende a cura e spese del fornitore.

La ditta sarà tenuta a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all'uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche indicate in fase di preventivo. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 10 giorni dalla ditta fornitrice a sua cura e spese. Qualora la ditta fornitrice non vi provvedesse entro il termine indicato l'Amministrazione potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese a carico della ditta fornitrice.

Sono ad esclusivo e totale carico della ditta fornitrice:

- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai dipendenti;
- la sorveglianza, con mezzi propri, dei luoghi durante le fasi d'installazione degli arredi e di quanto in essi contenuto o depositato a titolo di fornitura, oltre ai beni di proprietà del Comune;
- le spese per le operazioni di pulizia, al fine di rendere i locali nello stesso stato di quando sono stati consegnati all'inizio del contratto, nonché lo sgombero e lo smaltimento dai locali del materiale di risulta;
- le spese per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e/o ai controlli e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

- gli adempimenti per impedire l'accesso ai locali da parte di estranei durante le operazioni di posa in opera degli arredi, anche tramite l'allestimento di delimitazioni fisiche, e segnaletica.

ART.3 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE

La ditta fornitrice, nell'esecuzione della presente fornitura, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. L'Aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi, durante il periodo contrattuale a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Firenze da ogni responsabilità ed onere. Anche la responsabilità per eventuali danni arrecati agli arredi durante il trasporto è a carico della ditta affidataria che, qualora necessario, dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballo, da eseguire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento.

La ditta fornitrice dovrà indicare la persona fisica designata come Responsabile Rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente affidamento e che sovrintenderà personalmente alle operazioni di consegna e posa in opera. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

L'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata entro il 31 dicembre 2024, salvo variazioni di cronoprogramma concordate tra le parti.

ART. 5 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento avrà luogo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023.
2. Il dettaglio del preventivo dovrà indicare il costo unitario di ciascun bene e il costo complessivo della fornitura, oltre i riferimenti di legge sull'Iva se dovuta. Il preventivo dovrà inoltre evidenziare il costo della manodopera e indicare il CCNL applicato in relazione all'inquadramento professionale del personale impiegato.

ART. 6 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Al contratto sono applicabili le modifiche previste nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 120 commi da 1 a 15 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 7 EMISSIONE DI ORDINE, CONTRATTO E FATTURAZIONE

La Direzione Cultura e Sport della stazione appaltante provvederà ad informare l'operatore economico che risulterà affidatario dell'appalto; l'ordine verrà trasmesso dopo che il relativo provvedimento di impegno sarà esecutivo.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'affidamento di tutta o di parte della fornitura (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dell'operatore economico.

Al termine della fornitura, l'affidatario dovrà emettere fattura elettronica, contenente la specifica dei beni forniti, imponibile e importo IVA, con le modalità che saranno descritte nell'ordinativo.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del CUP relativi al presente appalto. Le fatture, in formato elettronico, dovranno essere inviate all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, e dovranno essere emanate in forma elettronica e secondo le disposizioni del cosiddetto "split payment" ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- La P.I. del Comune di Firenze, che è 01307110484;
- Codice IPA: F2BGES (per fatture intestate alla Direzione Cultura e Sport);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- Codice CIG;
- Codice CUP;
- Dettaglio dei servizi espletati;
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno.

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata alla Direzione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Il contratto d'appalto s'intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

I pagamenti verranno effettuati al termine della fornitura, in un'unica soluzione. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

La liquidazione delle fatture avverrà sul conto corrente dedicato e sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.

ART. 8 PENALI

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, si prevedono penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancata consegna della certificazione di "regolare posa in opera" è prevista la sospensione del pagamento sino alla consegna della stessa.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dalla stazione appaltante a mezzo lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto. In ogni caso, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, la stazione appaltante, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

La stazione appaltante provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, ove possibile, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'appaltatore, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare le disposizioni di cui al **D.Lgs. 81/2008** e tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

In caso di compresenza sui luoghi delle operazioni di figure diverse rispetto all'appaltatore, il presente appalto è soggetto al DUVRI (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze).

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il **contratto collettivo nazionale e territoriale** in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. L'appaltatore dovrà pertanto comunicare alla presente stazione appaltante:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale impiegato nell'appalto

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, in caso di **inadempienza contributiva** risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto l'appaltatore inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il suddetto termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

ART. 10 CONTROLLI

Nel corso dell'esecuzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti dichiarati dall'impresa ai fini dell'affidamento e di accertare in qualsiasi modo la corrispondenza dei servizi forniti alle condizioni contrattuali.

La stazione appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, procederà, mediante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'appaltatore.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

ART. 12 SUBAPPALTO

L'appaltatore esegue in proprio la prestazione oggetto del contratto. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione appaltante e alle condizioni indicate all'art. 119 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 122 del D. Lgs 36/2023 e 1453 e ss. del Codice civile.

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto, sarà facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 5 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con diritto della stazione appaltante di affidare a terzi la fornitura.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- cessione totale o parziale del contratto
- violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- grave inosservanza degli obblighi di comportamento
- inosservanza degli obblighi di riservatezza

ART. 14 RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura eseguite, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e ne verifica la regolarità.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n.135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 15 PRIVACY E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi del Regolamento U.E. G.D.P.R. - General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679 sulla protezione dei dati personali e della normativa nazionale vigente in materia, i dati personali conferiti dal soggetto affidatario con modalità prevalentemente informatiche e telematiche saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto.

Titolare del trattamento è il Comune di Firenze, con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita Informativa Privacy allegata (allegato E).

ART. 16 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

ART. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’appaltatore è obbligato, per sé e per i propri collaboratori, a uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento dei dipendenti, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l’appaltatore ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni generali e Atti generali, ai seguenti link:

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general>

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024
https://www.comune.fi.it/system/files/2022-02/PTPCT%202022-2024_signed.pdf

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza
https://www.comune.fi.it/system/files/2024-04/2024-G-00111_Allegato%201%20-%20PIAO%202024-2026.pdf

In caso di inosservanza, la stazione appaltante e ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

ART. 18 DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii. in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti della stazione appaltante.

ART. 19 RINVIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al Codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

ART. 20 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Tiziana Mori - E.Q. Biblioteche – Via dell'Oriuolo 26, 50122 Firenze.

Tel. 055 2616508, email: tiziana.mori@comune.fi.it

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Tiziana Mori